



**ASSOCIAZIONE
FUNZIONARI
AVIAZIONE
CIVILE**

STATUTO 2008

STATUTO 2008

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI -COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Sede

E' costituita con sede in 00144 Roma, Via Mar della Cina 170 – scala A, l'AFAC-ASSOCIAZIONE FUNZIONARI AVIAZIONE CIVILE.

Gli organi locali della Associazione, di cui ai Titoli VIII e IX hanno sede nelle città stabilite dal Comitato Esecutivo.

Articolo 2 - Scopi della Associazione

L'Associazione non ha finalità di lucro.

L'AFAC è un sindacato nazionale indipendente che opera anche come
FEDERAZIONE NAZIONALE QUADRI DELL'AVIAZIONE CIVILE.

L'Associazione si propone di:

- a)** curare gli interessi economici e professionali degli Associati facendo ricorso a tutti i mezzi riconosciuti dalla legge;
- b)** discutere, negoziare, firmare e gestire contratti e/o gli accordi collettivi di lavoro;
- c)** promuovere iniziative di carattere tecnico, culturale e giuridico per la valorizzazione dei Quadri e dei lavoratori associati;
- d)** perseguire un adeguato, costante miglioramento delle condizioni di lavoro e dei rapporti con le aziende e realizzare un sempre più alto livello professionale dei Quadri e dei lavoratori associati;
- e)** favorire l'aggregazione unitaria di tutti i Quadri operanti nell'Aviazione Civile;
- f)** cooperare con altri organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi in toto o in parte simili, anche attraverso accordi di collaborazione/o affiliazione.
- g)** promuovere il benessere degli Associati e dei loro familiari attraverso la erogazione di servizi sociali, quali la stipula di polizze assicurative e/o previdenziali integrative.

A tal fine l'Associazione potrà a titolo esemplificativo e non tassativo svolgere le seguenti attività :

Attività culturali : tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, seminari, proiezioni di film e documenti culturali o comunque di interesse per i soci ;

Attività associativa : incontri, manifestazioni tra soci in occasione di festività, ricorrenze o altro;

Attività editoriale : creazione / gestione di sito Web per informativa Associati e divulgativa attività.

Articolo 3 – Indipendenza della Associazione

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia sempre mantenere una completa indipendenza nei confronti degli organi di governo e delle Aziende pubbliche e private.

Articolo 4 - Organi della Associazione

Gli Organi della Associazione sono :

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) i Rappresentanti Sindacali Aziendali (RSA);
- f) il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

TITOLO II -DIRITTI E DOVERI SOCIALI

Articolo 5 - Associati

Possono aderire alla Associazione tutti i dipendenti di Compagnie Aeree, di Enti di Gestione Aeroportuale e di Enti che operano nell'ambito dell'Aviazione Civile, ai quali sia attribuito uno dei primi livelli dei contratti collettivi di lavoro (categoria Quadri) ovvero appartenenti a qualsiasi categoria prevista dal CCNL purché esplicino il lavoro con:

a) funzioni di responsabilità in rappresentanza dell'Azienda o dell'Ente;

e/o

b) funzioni di sovrintendenza e di coordinamento di altri lavoratori con mansioni di significativa complessità;

e/o

c) funzioni tecniche o amministrative di rilevanti caratteristiche professionali.

Possono restare o essere iscritti, su domanda, i dipendenti pensionati. Inoltre possono essere iscritti, su domanda, i diretti familiari di Associati deceduti e, su presentazione di un Associato, persone che, pur non avendo i requisiti sopraddetti, condividano gli scopi della Associazione; tali persone verranno iscritte in qualità di "SOSTENITORI" senza diritto di concorrere o di eleggere le cariche sociali.

Ove necessario un Socio Sostenitore può essere cooptato nel Comitato Esecutivo e/o nel Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica del Congresso, con diritto di concorrere o di eleggere le cariche sociali, con esclusione del Presidente.

Possono essere iscritti su domanda, in qualità di "SOCI AGGREGATI", senza diritto di concorrere o di eleggere le cariche sociali, coloro che desiderano usufruire soltanto delle polizze auto e dei servizi in convenzione.

La quota associativa di costoro sarà pari al 50% della quota regolare.

Con la sottoscrizione del modulo di adesione si intendono accettate tutte le norme dello Statuto.

La qualifica di Associato si assume al momento dell'accettazione della domanda da parte del Comitato Esecutivo ed ha validità fino al termine dell'anno solare.

Per gli anni successivi è tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non vengano rassegnate le dimissioni entro il 30 settembre dell'anno precedente, nel qual caso l'Associato è comunque tenuto al pagamento della quota associativa fino alla scadenza dell'anno solare in corso.

Eventuali dimissioni immediate possono essere accettate dal Comitato Esecutivo per casi eccezionali.

Articolo 6 - Cessazione della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde:

- a)** per dimissioni;
- b)** per morosità;
- c)** per espulsione;
- d)** per inosservanza e comportamento contrario allo Statuto ed alle delibere degli Organi Istituzionali AFAC

Articolo 7 - Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari nei confronti di un Associato devono essere regolate come segue:

- a)** la richiesta di procedimento, motivata, deve essere avanzata, per iscritto, dal Comitato Esecutivo il quale, in considerazione dei fatti, delibera la trasmissione degli atti al Collegio dei Probiviri per l'adozione dell'eventuale provvedimento, notificando all'interessato l'avvenuta trasmissione in caso di decisione in tal senso.
- b)** nel caso di richiesta avverso un membro del Comitato Esecutivo gli atti dovranno essere trasmessi, comunque e tempestivamente, dal Presidente al Collegio dei Probiviri per l'espletamento dell'iter previsto.
- c)** per fatti di particolare gravità il Comitato Esecutivo, nell'attivare il Collegio dei Probiviri, può contemporaneamente provvedere alla sospensione cautelativa dell'Associato da ogni carica ricoperta.
- d)** il Collegio dei Probiviri, entro 10 gg. dalla ricezione degli atti, ha facoltà di convocare l'interessato per ascoltarne le argomentazioni. Assume quindi le proprie decisioni dandone immediata conoscenza per iscritto all'interessato ed al Comitato Esecutivo.

I provvedimenti che possono essere presi dal Collegio dei Probiviri sono:

- 1)** richiamo verbale;
- 2)** richiamo scritto;
- 3)** gli associati deferiti ai Probiviri, nei confronti dei quali siano stati presi provvedimenti disciplinari, perdono il diritto di voto e di concorrere alle cariche associative.
- 4)** espulsione dall'Associazione.

TITOLO III ZONE

Articolo 8 - Zone

Si intende per Zona l'aggregazione di iscritti anche pensionati che hanno il diritto di eleggere il rappresentante al Congresso nei termini specificati dal regolamento elettorale. Le Zone sono determinate dal Comitato Esecutivo tenendo conto sia della omogeneità degli iscritti che della loro distribuzione territoriale. Nello specifico, le Zone dovranno essere individuate sulla base delle Aziende e nell'ambito di queste nelle varie divisioni e/o settori di rilevante importanza strategica.

Articolo 9 - Assemblee

Possono essere indette, in base alla legge 300/70, Assemblee Generali.

L'Assemblea Generale può essere convocata dal Presidente o su richiesta di almeno due terzi degli iscritti all'Associazione.

TITOLO IV IL CONGRESSO

Articolo 10 - Congresso

Il Congresso è costituito dai delegati per zona, dai membri del Consiglio Direttivo, dai membri del Comitato Esecutivo, e dagli RSA. Il Congresso viene convocato dal Presidente, in via ordinaria, ogni cinque anni e, in via straordinaria, su delibera del Comitato Esecutivo o su richiesta scritta e motivata di almeno due terzi dei membri del Congresso.

Compiti del Congresso sono:

- a)** deliberare in ordine alla relazione del Comitato Esecutivo;
- b)** determinare le linee generali politico- sindacali della Associazione;
- c)** deliberare su eventuali modifiche allo Statuto;
- d)** eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- e)** eleggere i membri del Comitato Esecutivo;
- f)** eleggere il Presidente;
- h)** eleggere il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- i)** ratificare le cooptazioni proposte dal Comitato Esecutivo ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Il Congresso può anche deliberare su qualsiasi altro argomento e/o mozione scritta purché proposti da almeno un terzo dei presenti, deleghe comprese.

Articolo 11 – Gestione del Congresso

Il Congresso, sia ordinario che straordinario , deve essere convocato per iscritto dal Presidente quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante affissione della convocazione nelle bacheche sindacali con l'indicazione del giorno, dell'ora , del luogo e dell'ordine del giorno.

Il Congresso sia ordinario che straordinario è valido in prima convocazione con la presenza, deleghe comprese, di almeno due terzi dei componenti ; in seconda convocazione con la presenza ,deleghe comprese, di almeno un quinto dei componenti. Solo gli RSA possono avere deleghe , per un massimo di tre ciascuno, pur che siano di altri RSA della propria Zona.

Al Congresso possono presenziare senza diritto di voto i membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, nonché su invito, altri Associati o membri di altre Associazioni utili al raggiungimento degli scopi sociali

Di ogni Congresso deve essere redatto verbale, letto ed approvato dai partecipanti e firmato dal Presidente; i Verbali devono essere custoditi presso la sede dell'Associazione, dove possono essere consultati dagli Associati.

Articolo 12 – Delibere

Le delibere del Congresso sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, deleghe comprese, per alzata di mano: si può procedere alla votazione per scrutinio segreto oppure per appello nominale su richiesta scritta di almeno un terzo dei presenti o del Presidente.

Articolo 13 - Modifiche allo Statuto

I partecipanti al Congresso aventi diritto al voto possono modificare il presente Statuto ma non possono modificare gli scopi della Associazione stabiliti dai precedenti artt. 2 e 3.

TITOLO V – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e da **quattro** membri eletti dal Congresso per un numero totale di **nove** membri, estensibile a quindici attraverso l'istituto della cooptazione. . Esso viene convocato dal Presidente della Associazione:

- a)** in via ordinaria, una volta l'anno, su delibera del Comitato Esecutivo, entro il 30 giugno;
- b)** in via straordinaria, su delibera del Comitato Esecutivo o su richiesta scritta e motivata di almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
- b) determinare l'ammontare della quota associativa;
- c) autorizzare spese straordinarie non previste in bilancio, su proposta motivata dal Comitato Esecutivo;
- d) promuovere ogni azione necessaria alla esecuzione delle delibere del Congresso ed al proseguimento degli scopi della Associazione;
- e) verificare l'operato del Comitato Esecutivo;
- f) ratificare eventuali nomine di RSA o cooptazioni effettuate dal Comitato Esecutivo;
- g) indicare una rosa di nomi di associati da presentare al Congresso per la elezione del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- h) cooptare nelle cariche vacanti del Consiglio Direttivo associati su proposta del C.E. salvo ratifica del Congresso
- i) cooptare fino alla concorrenza di quindici membri associati su proposta del Comitato Esecutivo salvo ratifica del Congresso. .

Nel corso delle riunioni si può discutere su argomenti non indicati in o.d.g., ma non deliberare, a meno che non siano presentate mozioni scritte avallate da almeno un terzo dei presenti.

Articolo 15 – Gestione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato , per iscritto, dal Presidente almeno quindici giorni prima della data prefissata per la prima convocazione, con l'indicazione del giorno ,dell'ora del luogo e dell'Ordine del Giorno mediante affissione nelle bacheche sindacali. Le convocazioni saranno effettuate via breve.

Il Consiglio Direttivo è valido in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei componenti;in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti per alzata di mano; si può procedere alla votazione per scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo dei presenti.

Alle riunioni possono presenziare, senza diritto di voto, i componenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, nonché su invito altri Associati.

Qualora il numero dei membri dimissionari del Consiglio Direttivo superi la metà dei componenti il Presidente della Associazione deve convocare un Congresso straordinario per deliberare in merito alla ricostituzione del Consiglio stesso.

Articolo 16 – Verbale Consiglio Direttivo

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, letto ed approvato dai partecipanti e firmato dal Presidente; i verbali devono essere custoditi presso la sede della Associazione, dove possono essere consultati dagli Associati.

TITOLO VI – COMITATO ESECUTIVO

Articolo 17 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente e **quattro** membri tutti eletti dal Congresso, per un totale di **cinque** membri. Esso viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi e/o su richiesta scritta e motivata di almeno due terzi dei propri membri. Un membro del Comitato Esecutivo può essere considerato decaduto dall'incarico per comprovati e gravi motivi. La relativa proposta di decadenza dall'incarico dovrà essere trasmessa al Collegio dei Probiviri per la valutazione degli aspetti di competenza e attuazione della stessa.

Articolo 18 – Compiti Comitato Esecutivo

Compiti del Comitato Esecutivo sono:

- a)** coordinare e regolamentare l'attività della Associazione e curare l'esecuzione delle delibere del Congresso e del Consiglio Direttivo;
- b)** determinare le modalità delle politiche sindacali sulla base delle delibere del Congresso e Consiglio Direttivo
- c)** determinare le modalità di attuazione amministrativa, ivi inclusi i poteri di firma;
- d)** approvare singoli capitoli di spesa che comportino un onere finanziario per l'Associazione su proposta del Presidente;
- e)** presentare annualmente al Consiglio Direttivo previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, i bilanci consuntivo e preventivo;
- f)** assistere gli Associati nei loro rapporti con le Aziende, nei casi di particolare rilevanza;
- g)** assicurare la giusta applicazione delle norme contrattuali da parte delle Aziende;
- h)** nominare i rappresentanti della Associazione presso altri organismi;
- i)** determinare, individuandone i responsabili, le aree di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività della Associazione con particolare riferimento alla attività sindacale e amministrativa;
- l)** nominare i consulenti e fissarne il rapporto sotto il profilo contrattuale/economico;
- m)** affidare incarichi o costituire gruppi di lavoro per problemi specifici;
- n)** nominare la commissione per partecipare alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro;
- o)** nominare gli RSA su proposta del Presidente;
- p)** cooptare nelle cariche vacanti del Comitato Esecutivo membri del Consiglio Direttivo o del Congresso e in caso di indisponibilità anche semplici associati;
- q)** indicare nominativi di associati per la copertura di altri incarichi sindacali;
- r)** attuare la copertura di eventuali cariche vacanti del Consiglio Direttivo attivando l'istituto della cooptazione.

Tutte le nomine e le cooptazioni operate dal Comitato Esecutivo sono soggette ad approvazione del Consiglio Direttivo e a ratifica del Congresso

Articolo 19 – Riunioni Comitato Esecutivo

La prima riunione del Comitato Esecutivo deve essere tenuta entro sessanta giorni dalla elezione dei **cinque** membri da parte del Congresso. Il Comitato Esecutivo deve riunirsi almeno una volta ogni **tre** mesi su convocazione del Presidente via breve oppure su richiesta scritta e motivata di almeno due terzi dei propri membri. **Esso è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti su cinque.** Non sono ammesse deleghe.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti per alzata di mano; si può procedere alla votazione per scrutinio segreto su richiesta di almeno due terzi dei presenti o del Presidente. Alle riunioni possono presenziare senza diritto di voto, i membri dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, nonché, su invito, altri Associati.

Articolo 20 – Verbali Comitato Esecutivo

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, letto ed approvato dai partecipanti e firmato dal Presidente; i Verbali devono essere custoditi presso la sede dell'Associazione, dove possono essere consultati dagli Associati.

TITOLO VII -IL PRESIDENTE

Articolo 21 - Presidente

Il Presidente è, a tutti gli effetti, il rappresentante legale della Associazione, ad esso compete la legittimazione processuale attiva e passiva. Rappresenta l'Associazione nei confronti di Enti ed Organismi esterni, ivi incluse altre Associazioni di Quadri e/o Funzionari. Può assumere eventuali incarichi presso Organismi esterni a tutela degli interessi della Associazione.

Articolo 22 – Elezioni del Presidente

Il Presidente viene eletto dal Congresso tra i propri membri a maggioranza semplice dei presenti. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto, salvo il disposto del terzo comma dell'Articolo 29. Presiede il Comitato Esecutivo; il Consiglio Direttivo ed il Congresso.

Articolo 23 – Compiti del Presidente

I particolari compiti del Presidente sono:

- a) Curare l' informativa e la comunicazione interna ed esterna
- b) convocare il Comitato Esecutivo e redigere l'Ordine del giorno;
- c) convocare il Consiglio Direttivo e redigere l'Ordine del giorno;
- d) convocare il Congresso e redigere l'Ordine del Giorno;
- e) coordinare tutta l'attività della Associazione nel rispetto delle linee programmatiche approvate dal Congresso;
- f) sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo eventuali capitoli di spesa che comportino un onere finanziario per l'Associazione, al di fuori delle spese correnti approvate nel bilancio preventivo.

Articolo 24 – Rappresentanza legale del Presidente

La firma e la rappresentanza legale della Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

TITOLO VIII – RAPPRESENTANTI SINDACALI AZIENDALI

Articolo 25 - Rappresentanti Sindacali Aziendali (RSA)

In conformità all'articolo 19, legge 300/70, possono essere costituite le Rappresentanze Sindacali Aziendali. Gli RSA sono nominati dal Comitato Esecutivo e durano in carica fino al successivo rinnovo del Congresso.

Gli RSA sono membri del Congresso.

Gli RSA hanno il compito di:

- a) curare i rapporti tra agli associati appartenenti alla propria Zona ed i rappresentanti del datore di lavoro;
- b) accertare l'applicazione dei contratti di lavoro da parte delle Aziende;
- c) formulare richieste per accordi aziendali e coordinare tutte le azioni che si rendano necessarie di concerto con il proprio Comitato Esecutivo;
- d) curare e diffondere l' informativa con gli associati all'interno della propria Zona in accordo con il Comitato Esecutivo.

TITOLO IX – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 26 - Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della Associazione e l'Organo di controllo amministrativo/contabile della Associazione nei termini previsti dall'Art. 2397 e successivi del Codice Civile in quanto applicabili. Possono anche essere due Collegi diversi con compiti specifici.

E' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti. I membri del Collegio rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili, salvo il disposto del terzo comma dell'Articolo 29.

Possono essere eletti Membri del Collegio anche non associati.

Il Collegio ha il compito di:

- a) controllare la giusta osservanza dello Statuto;
- b) dirimere le controversie insorgenti tra Associazione e Associati;
- c) può presenziare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo, del Consiglio Direttivo ed al Congresso;
- d) adempiere alle funzioni previste dall'articolo 7 del presente Statuto;
- e) provvedere alla attuazione della decadenza dall'incarico di un membro di un organismo della Associazione nei termini previsti.
- f) analizzare eventuali ricorsi di membri di organi istituzionali sfiduciati dal Comitato Esecutivo.
- g) Cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa della Associazione e ne riferisce al Congresso
- h) Curerà nel mese che precede il Consiglio Direttivo il rendiconto finanziario ed economico di fine esercizio da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo, nonché per la stesura e la relazione di accompagnamento al medesimo.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza ed il voto può essere segreto.

In casi di particolare gravità, il Collegio può agire anche "motu proprio".

I membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti sono eletti dal Congresso. Ogni congressista può esprimere cinque preferenze scegliendo tra la rosa dei candidati indicati dal Consiglio Direttivo. Risultano eletti coloro che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; i primi tre sono membri effettivi, i seguenti due sono membri supplenti. In caso di parità di voti, prevale l'associato con la maggiore anzianità associativa. Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti deve riunirsi entro quindici giorni dalla sua elezione per eleggere il proprio Presidente, a voto palese, e a maggioranza semplice dei componenti.

Articolo- 27 – Riunioni Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti

Il Collegio è validamente riunito con la presenza di due terzi dei membri effettivi.

Non sono ammesse deleghe. Le delibere del collegio sono prese a maggioranza dei voti dei presenti per alzata di mano; si può procedere alla votazione per scrutinio segreto su richiesta di almeno due terzi dei presenti. Nel corso delle riunioni si può discutere su argomenti non contenuti nell'ordine del giorno ma non deliberare, a meno che non siano presenti tutti i membri del Collegio.

Articolo 28 – Verbali Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, firmato da tutti i presenti; i verbali devono essere custoditi presso la sede dell'Associazione, dove possono essere consultati dagli Associati

TITOLO X LE CARICHE

Articolo 29 - Cariche

Le cariche RSA possono essere ricoperte esclusivamente da associati in attività di servizio.

Le cariche del Comitato Esecutivo, del Consiglio Direttivo, del Congresso, e degli RSA non sono compatibili con quelle del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Tutti i membri degli organi statutari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, ad esclusione dei dimissionari. Nel caso di incarichi assunti per ricoprire posizioni resesi vacanti durante il quinquennio, essi termineranno alla scadenza prevista per gli altri membri dello stesso organismo. Tutte le cariche sono gratuite e possono decadere con effetto immediato in conseguenza di due assenze consecutive ingiustificate nelle riunioni istituzionali. La decadenza dall'incarico è attuata dal Collegio dei Probiviri su comunicazione del Comitato Esecutivo. Agli Associati che svolgono attività e/o incarichi per conto della Associazione saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute dietro presentazione della documentazione giustificativa e secondo le disposizioni emanate dal Comitato Esecutivo.

TITOLO XI - REFERENDUM

Articolo 30 - Referendum

I Referendum possono essere indetti dal Comitato Esecutivo o dal Consiglio Direttivo o da almeno due terzi degli iscritti.

TITOLO XII - IL PATRIMONIO

Articolo 31 – Entrate della Associazione

Le entrate della Associazione sono costituite da:

- a) dall'ammontare delle quote versate dagli Associati
- b) da eventuali contributi versati dai soci sostenitori e da altre Associazioni
- c) da eventuali interessi provenienti dai capitali della Associazione
- d) rimborsi spese per prestazione di servizi vari a soci o a terzi
- e) da somme provenienti da atti di liberalità quali ad esempio contributi volontari, lasciti e/o donazioni e da qualsiasi altra fonte.

Prima del 13 Dicembre di ogni anno il Comitato Esecutivo approva i progetti di Bilancio preventivo provvisorio e stabilisce l'ammontare delle quote di Associazione per l'anno successivo salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

TITOLO XIII LO SCIoglimento

Articolo 32 – Lo scioglimento

L'Associazione può essere sciolta dal Congresso appositamente convocato in seduta straordinaria. La relativa delibera congressuale sarà valida se presa con l'approvazione di almeno i tre quarti dei presenti, deleghe incluse. In questo caso il Comitato Esecutivo deve far effettuare l'inventario dei beni e far redigere un bilancio per la determinazione del patrimonio esistente. Tali documenti, previo controllo e sottoscrizione dei Revisori dei Conti saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo

Articolo 33 – Destinazione patrimonio Associazione

In caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio esistente alla data sarà devoluto ad altra Associazione che persegua scopi analoghi su delibera del Comitato Esecutivo..

Articolo 34

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.

TITOLO XIV - REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 35

Il Regolamento Elettorale è allegato al presente Statuto e ne fa parte integrante.

ALLEGATO

REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1 - Disposizioni Generali

Tutte le fasi del procedimento elettorale sono aperte agli Associati. I delegati al Congresso sono eletti con voto attribuito dagli Associati della propria Zona, intendendo per Zona l'aggregazione di iscritti determinata dal Comitato Esecutivo tenendo conto della omogeneità degli Associati, della loro distribuzione territoriale, dell'appartenenza aziendale, divisionale e/o settoriale con rilevante importanza strategica. Ogni Associato dispone di tre preferenze nella lista dei candidati della propria Zona nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento.

Articolo 2- Votazioni

Le votazioni avvengono per corrispondenza.

Articolo 3 - Procedimento Elettorale Preparatorio

Il Comitato Esecutivo ha l'obbligo di indire le elezioni almeno sessanta giorni prima della scadenza dei mandati.

Le votazioni dovranno pervenire, a pena di nullità, entro trenta giorni dalla scadenza dei mandati

Articolo 4 - Comitati Elettorali

Presso la sede della Associazione è costituito il Comitato Elettorale composto dal Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti compresi i membri supplenti e da un membro del Comitato Esecutivo, con funzioni di controllo. I membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti non possono candidarsi alle elezioni cui sopra. Il Presidente del Collegio dei Probiviri assume la Presidenza del Comitato Elettorale ed uno dei membri assume le funzioni di Segretario. Il Comitato Elettorale così costituito esegue e dirige tutte le operazioni relative alle votazioni per corrispondenza nonché alla formazione delle liste degli associati votanti per Zona.

Il Comitato Elettorale provvede:

- a)** alla composizione e verifica degli elenchi degli elettori per Zona;
- b)** alla formulazione, stampa, autenticazione delle schede elettorali ed invio;
- c)** allo spoglio delle schede e alla determinazione della graduatoria degli eletti di ciascuna Zona;
- d)** alla proclamazione degli Associati eletti quali delegati al Congresso.

Il Comitato Elettorale provvede, altresì, ad espletare tutte le ulteriori operazioni elettorali ad esso demandate dal presente regolamento. Le decisioni sono prese a maggioranza.

Articolo 5 - Modalità delle votazioni

- I) Le modalità di votazioni dovranno essere rese note dal Comitato Elettorale. Le operazioni di voto per tutte le Zone dovranno terminare nella stessa data.
- II) Il numero delle preferenze che ogni elettore può esprimere per i delegati al Congresso sono tre nella lista dei delegati eleggibili per quella zona.
- III) Il voto di preferenza si esprime sbarrando cognome e nome del candidato. Se l'elettore esprime più preferenze di quelle previste o se la scheda non è quella predisposta dal Comitato Elettorale o se presenta segni diversi da quelli previsti dal presente regolamento il voto è nullo.
- IV) Saranno delegati al Congresso i primi tre candidati che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze nella propria Zona.

Articolo 6 - Scrutinio

Alla data prevista dopo che gli elettori avranno votato, il Presidente del Comitato Elettorale:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti;
- 3) estrae e conta le schede dalle cassette elettorali, comparando il numero dei votanti con le schede estratte.

Di tutte queste operazioni e delle loro risultanze dovrà essere redatto apposito verbale firmato dall'intero Comitato Elettorale. Compiute le succitate operazioni, il Presidente del Comitato Elettorale:

- 1) procede allo spoglio dei voti enunciando il nominativo dei candidati ai quali è attribuita la preferenza e passa la scheda ad uno degli scrutatori che prende nota dei voti di preferenza;
- 2) proclama i voti di preferenza;
- 3) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponde tanto al numero dei voti relativi sommato a quello dei voti nulli e contestati;
- 4) pronuncia l'assegnazione dei voti contestati dopo aver sentito la decisione presa a maggioranza del Comitato Elettorale;
- 5) nel caso di parità di preferenze espresse, prevarrà il candidato avente maggiore anzianità associativa continuata. In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore età anagrafica;
- 6) procede alla formazione dei plichi contenenti le schede.

Di tutte le suddette operazioni, si compila un verbale, sottoscritto dal Presidente del Comitato e da tutti gli scrutatori; quindi il Presidente del Comitato:

- 1) comunica in via definitiva i risultati delle elezioni indicando la graduatoria dei candidati eletti per Zona, il numero delle schede nulle, dei reclami e delle assegnazioni dei voti contestati;
- 2) il comunicato di cui sopra dovrà essere affisso con tempestività in tutte le bacheche dei posti di lavoro degli associati.

Il Comitato Elettorale provvederà altresì a consegnare alla Presidenza dell'Associazione, in un unico plico sigillato, il materiale elettorale, che sarà custodito dall'Associazione per un periodo di sei mesi.

Ogni associato potrà presentare eventuali reclami scritti entro 5 gg dalla notifica dei risultati.

Articolo 7 - Candidature

Ad ogni Associato con diritto di voto sarà inviato prima delle elezioni un modello redatto dal C.E. per esprimere attraverso la sua firma l'intenzione a candidarsi, con l'impegno di assumere eventuali incarichi per la durata prevista per le cariche associative dallo Statuto, tenendo presente il disposto del terzo comma dell'articolo 29.

Gli Associati che nei tempi e modi previsti dal C.E. avranno dato la loro disponibilità, formeranno le liste elettorali divise per Zona.

Articolo 8 - Referendum

Le fasi procedurali del referendum sono eseguite dal Comitato Elettorale per i Referendum composto dal Collegio dei Probiviri. Il plico contenente le schede deve essere inviato agli associati almeno trenta giorni prima della data fissata per lo scrutinio. Un membro del Collegio dei Probiviri, scelto dal Presidente dello stesso, assume le funzioni di Segretario e l'altro membro assume le funzioni di scrutatore. Il Presidente del seggio, coadiuvato dal Segretario e dallo scrutatore, procede all'apertura delle schede pervenute ed alla annotazione dei voti espressi. Al termine dello spoglio, i risultati devono essere divulgati dal Presidente del Comitato tramite affissione dei risultati nelle bacheche. Nel caso di Referendum di Zona, il Presidente del Comitato indica il Presidente, il Segretario e lo scrutatore del Comitato di Zona, scegliendo tra gli associati appartenenti alla Zona stessa.